

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1780-ter</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, FRANCHI,  
SANTAGATI, ALFANO**

Nuove norme sulla assistenza sanitaria per i dipendenti statali

*(Già articoli 1, 2, 8 e 9 stralciati con deliberazione della XIII Commissione  
(Lavoro) nella seduta del 25 novembre 1971)*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto alle categorie di personale indicate dall'articolo 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 e dalle successive norme recanti modifiche e integrazioni della legge stessa il diritto alla assistenza sanitaria generica e specialistica, farmaceutica, domiciliare, ambulatoriale ed ospedaliera, con diretta assunzione dei relativi oneri da parte dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli Statali.

Resta impregiudicato il diritto all'assistenza sanitaria indiretta, prevista dalle vigenti disposizioni di legge, per i dipendenti che intendano esercitarne l'opzione.

L'assistenza sanitaria nelle forme indicate nei precedenti commi viene prestata senza limiti di durata dall'insorgenza della malattia al relativo esito.

### ART. 2.

Il contributo dell'1,60 per cento, previsto dalle vigenti disposizioni a carico del personale statale per l'assistenza sanitaria ad esso

dovuta, applicato sull'80 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni, della tredicesima mensilità e delle quote di aggiunta di famiglia, sarà applicato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sull'intera misura di tali competenze e di ogni altro emolumento corrisposto a qualsiasi titolo.

Dalla stessa data, il contributo del 2,40 per cento, posto a carico delle amministrazioni dello Stato, sarà elevato alla misura dell'8,40 per cento delle competenze ed emolumenti di cui al precedente comma.

Il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 2, lettera b), della legge 30 ottobre 1953, n. 841 è elevato all'1 per cento, di cui lo 0,50 per cento sarà a carico delle amministrazioni statali.

ART. 3.

. . . . .

ART. 4.

. . . . .

ART. 5.

. . . . .

ART. 6.

. . . . .

ART. 7.

. . . . .

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere in via straordinaria alla erogazione in favore dell'Ente nazionale di previdenza e

assistenza statali dell'importo di lire 121 miliardi a copertura delle esigenze di bilancio relative all'esercizio finanziario 1969.

**ART. 9.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad eseguire le necessarie variazioni di bilancio per la copertura degli oneri derivanti dalla elevazione del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dello Stato di cui al precedente articolo 2 e dalla erogazione straordinaria di cui all'articolo 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.